

**Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2014 e dell' Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5/5/2016 "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia."**

Il Regolamento n. 4/2014 della Regione Campania (di seguito Regolamento) ha disciplinato le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi, residenziali/semiresidenziali e domiciliari/territoriali, che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ai sensi della L.R. 11/2007.

L'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 ha definito i requisiti minimi per il servizio residenziale di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

**Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali.**

Ai sensi dell'art. 4 del R.R. n. 4/2014, l'esercizio dei servizi residenziali/semiresidenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione territorialmente competente.

I servizi soggetti al regime autorizzatorio sono i seguenti:

<b>AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI</b>	
Nido e Micro - nido d'infanzia	
Servizi integrativi al Nido -Spazio Bambini e Bambine	
Servizi integrativi al Nido -Centro per i Bambini e le Famiglie	
Ludoteca per la Prima infanzia	
Centro Sociale Polifunzionale	
Comunità di pronta e transitoria accoglienza	
Casa famiglia	
Comunità educativa a dimensione familiare	
Comunità alloggio	
Gruppo Appartamento	
Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini	
Comunità per la seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati	
<b>AREA DONNE IN DIFFICOLTA'</b>	
Casa di accoglienza per donne maltrattate	
Casa protetta per donne vittime di tratta e sfruttamento	
<b>AREA PERSONE ANZIANE</b>	

Centro sociale polifunzionale	
Gruppo appartamento	
Comunità alloggio	
Casa albergo	
<b>AREA PERSONE CON DISABILITA'</b>	
Centro sociale polifunzionale	
Gruppo appartamento	
Comunità alloggio	
<b>AREA PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITA'</b>	
Comunità tutelare per persone non autosufficienti	
<b>AREA SALUTE MENTALE/DISAGIO PSICHICO</b>	
Gruppo Appartamento	
Casa Alloggio	

### **Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.**

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, i servizi residenziali e semiresidenziali devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/14, con relativo Catalogo, e, per le Comunità per la seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, anche dall'Accordo 16/64/CR9/C8-C15.

### **Modalità di presentazione delle istanze per l'autorizzazione al funzionamento**

La modulistica per la richiesta di autorizzazione al funzionamento, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata all'Ufficio di Piano dell'Ambito S01\_1 in un'unica copia cartacea e trasmessi tramite PEC all'indirizzo [serviziosociale.professionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:serviziosociale.professionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it).

La Commissione di valutazione delle istanze di autorizzazione verifica il possesso dei requisiti comuni e specifici previsti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano adotta il provvedimento di autorizzazione o diniego entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990.

In caso di variazione, anche temporanea, di uno o più requisiti comuni e/o specifici che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il soggetto prestatore ne darà immediata comunicazione all'ufficio competente.

Nel caso di sospensione o cessazione dell'attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dal verificarsi dell'evento.

### **Autorizzazione dei servizi domiciliari/territoriali**

Ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 4/2014, l'esercizio dei servizi domiciliari/territoriali, di cui al Catalogo dei Servizi del Regolamento medesimo, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) all'Ufficio di Piano. I servizi domiciliari e territoriali soggetti alla SCIA sono di seguito riportati:

Servizio di Assistenza Scolastica
Progetti terapeutico Riabilitativo sostenuti da budget di salute
Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari
Assistenza Domiciliare socio assistenziale
Servizio di Mediazione culturale
Segretariato sociale
Telefonia sociale
Telesoccorso
Trasporto Sociale
Unità Mobile di strada
Laboratori di Educativa Territoriale
Servizio di Mediazione familiare
Centri per le famiglie
Centri Antiviolenza
Servizio di pronto intervento sociale

### **Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.**

Per l'ottenimento dell'autorizzazione i servizi domiciliari/territoriali, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, ambientali, organizzativi, professionali e funzionali, comuni e specifici, indicati nel Regolamento e relativo Catalogo dei Servizi.

### **Modalità di presentazione della SCIA.**

La SCIA deve essere presentata dal soggetto prestatore dell'attività, attraverso la modulistica all'uopo predisposta corredata dalla documentazione prevista, all'Ufficio di Piano dell'Ambito S01\_1 in un'unica copia cartacea e trasmessi tramite PEC all'indirizzo [serviziosociale.professionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:serviziosociale.professionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it).

L'Ufficio di Piano verificano la sussistenza dei requisiti ed, in caso di accertata carenza, entro 60 gg adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato provvederà a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, definito all'occorrenza dagli stessi uffici, non inferiore ai 30 gg.

In caso di variazione temporanea di uno o più requisiti del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dall'evento, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

Nel caso di sospensione o cessazione del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dal verificarsi dell'evento.

### **Accreditamento dei Servizi**

L'accreditamento è il requisito indispensabile affinché i servizi abilitati possano ricevere finanziamenti da parte di soggetti pubblici ma non comporta alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

### **Accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali**

L'accreditamento può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'art. 5 e 9 del Regolamento Regionale n. 4/2014, i requisiti specifici indicati nel relativo Catalogo dei servizi, e, per le Comunità per la seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, anche dall'Accordo 16/64/CR9/C8-C15.

Inoltre occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure per l'affidamento pubblici.

L'istanza di accreditamento deve essere presentata agli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, corredata dalle autocertificazioni previste dall'art. 10 comma 2 del Regolamento.

### **Accreditamento per l'esercizio dei servizi domiciliari e territoriali**

L'accreditamento può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'art. 7 ed art. 9 commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014, i requisiti specifici indicati nel relativo Catalogo dei servizi e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure per l'affidamento pubblici.

L'istanza di accreditamento deve essere presentata agli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione previste dall'art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014.

I servizi competenti, verificata la documentazione a corredo dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento, rilasciano il provvedimento di accreditamento entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza madesima.

### **Autorizzazione per i servizi sperimentali**

Per servizi sperimentali è da intendersi i servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel Catalogo dei servizi e che sono volti a soddisfare nuovi bisogni

sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e volti a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

Non sono da considerarsi sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti nel predetto Catalogo.

L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte degli uffici competenti.

L'autorizzazione per l'attività dei servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).

L'autorizzazione dei servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 7, comma 1.

La procedura di autorizzazione ed i relativi tempi sono disciplinati dall'art. 8 commi 6 -7-8-9-10-11-12 del Regolamento.

**La modulistica per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi è scaricabile dal sito [www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)**